

## RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

**Titolo: Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'attività di trasporto e soccorso sanitario.**

### **I. Analisi della compatibilità con l'ordinamento costituzionale, statutario e comunitario**

#### **1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo**

La necessità di approvare la presente proposta di legge deriva dal fatto che la vigente l.r. 25/2001 in materia di disciplina delle autorizzazioni e di vigilanza sull'esercizio del trasporto sanitario, ed il relativo regolamento attuativo (D.P.G.R. 46/R/2001), rappresentano normative oramai risalenti, che devono essere riviste.

Con la presente proposta di legge si introduce, tra le attività oggetto dell'autorizzazione comunale, l'attività di soccorso avanzato mediante autoveicolo di soccorso di cui al decreto Ministero dei trasporti e della navigazione del 5 novembre 1996.

Si ritiene, inoltre, necessario ricondurre la definizione dei requisiti concernenti le attrezzature tecniche ed il materiale sanitario dei mezzi di soccorso, i requisiti del personale, il percorso formativo obbligatorio per i soccorritori ad una o più deliberazioni di Giunta regionale, poiché quest'ultime rappresentano uno strumento più snello e flessibile rispetto ad un atto normativo, qual è un regolamento di Giunta, per adeguare in tempi rapidi i requisiti di esercizio all'evoluzione tecnologica ed alle normative adottate da organismi tecnici interni ed internazionali

#### **2. Tipologia della competenza legislativa regionale interessata dalla proposta**

La materia interessata dall'intervento normativo in esame è la "tutela della salute", materia di legislazione concorrente.

#### **3. Compatibilità con il quadro normativo nazionale, con riferimento ai rapporti con le fonti statali vigenti e, in caso di competenza concorrente, con riferimento ai principi della materia**

La pdl in esame non presenta profili di incompatibilità con il quadro normativo nazionale.

#### **4. Rapporti del futuro intervento normativo con le leggi regionali in materia**

La presente proposta di legge prevede l'abrogazione della legge regionale 22 maggio 2001, n. 25 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'esercizio del trasporto sanitario).

#### **5. Compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali e statutari, con particolare riferimento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma della Cost., e con la potestà regolamentare degli enti locali, di cui all'articolo 117, sesto comma della Cost., anche alla luce della giurisprudenza costituzionale o della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto**

Non si ravvisano incompatibilità con gli articoli 117 e 118 Costituzione.

**6. Compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario, anche alla luce della giurisprudenza, della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee o dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto**

Non si rilevano incompatibilità con la normativa e la giurisprudenza comunitaria.

**7. Necessità di notificare la proposta alla Commissione europea nei casi previsti dall'ordinamento (aiuti di Stato, norme tecniche, norme ricadenti nella sfera di applicazione della direttiva Bolkestein).**

Non ricorre tale necessità.

**II. Analisi dell'osservanza dei principi e delle regole sulla qualità della normazione**

**1. Rispetto dei principi in materia di qualità della normazione di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione), con particolare riferimento agli obiettivi di semplificazione normativa e amministrativa**

Si dà atto del rispetto della l.r. 55/2008.

**2. Rispetto delle tecniche redazionali definite dal Manuale operativo del processo giuridico-legislativo, con particolare riferimento alla necessità delle definizioni normative e alla loro coerenza con quelle già esistenti nell'ordinamento**

Si dà atto della corretta applicazione del Manuale operativo del processo giuridico-legislativo.

**3. Individuazione di disposizioni derogatorie rispetto alla normativa vigente, aventi effetto retroattivo, di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica**

Non ci sono norme di tale genere nella presente proposta di legge.

**4. Congruenza dei termini previsti per l'adozione degli eventuali successivi atti attuativi**

Il termine di novanta giorni previsto per l'adozione delle deliberazioni di Giunta regionale, concernenti la definizione dei requisiti tecnici ed organizzativi, appare congruo.

**5. Necessità di una disciplina transitoria per i rapporti giuridici o i procedimenti instauratisi per effetto della eventuale precedente disciplina**

Sono previste alcune norme transitorie riguardanti i soggetti già autorizzati a svolgere attività di trasporto sanitario alla data di entrata in vigore della presente legge.